

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. (omissis)/2014 promossa da:

MUTUATARI

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

o s s e r v a

Gli attori, deducendo di aver stipulato un mutuo fondiario dell'importo di euro 175.000 su trent'anni con la convenuta in regolare ammortamento, hanno dedotto che parte attrice avesse loro applicato un tasso usurario in considerazione della sommatoria tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.

Si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.

Alla prima udienza è stata dichiarata la nullità della citazione.

Depositato l'atto integrativo, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..

Nell'udienza 184 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016, n. 1935

I temi di causa che potranno essere indagati sono, pertanto, se la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora, oltre alle spese, abbia o meno superato la soglia e se il piano di ammortamento alla francese contenga o meno un metodo di calcolo anatocistico occulto e vietato.

Dall'esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto dagli attori si evince che il tasso corrispettivo del mutuo è stato pattuito nella misura del 6% ed in misura fissa.

Il tasso di mora fu pattuito in misura variabile ad un tasso BCE con l'aggiunta di uno spread del 3,5% e quindi pari all'8,50% in origine.

La soglia usuraria per i mutui a tasso fisso riportata nel DM 19/09/2007 applicabile al rapporto stipulato il 28/12/2007, restituisce un valore soglia usura per il tasso corrispettivo del 9,09% (6,06 tasso medio * 1,5) mentre il tasso soglia mora usura è pari a 12,24% (6,06 + 2,1 * 1,5).

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, come accaduto in questo mutuo, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine.

La sola esplicitazione di tali valori desumibili dal citato DM del settembre 2007 sconfessano la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

L'unico modo in cui gli attori potrebbero sostenere la usurarietà del tasso di mora è, come già rilevato in sede di prima udienza, nel caso in cui essi eseguano la seguente operazione aritmetica 6,06 (tasso corrispettivo) + 8,50 (tasso di mora calcolato sommando lo spread del 3,5 al tasso BCE del 5%) = 14,56%.

Tale operazione è però *ictu oculi* errata perché conteggia due volte il tasso corrispettivo mentre nel contratto il tasso di mora è costituito da uno spread del 3,5% sicché a ben vedere il tasso di mora è del 3,5% di maggiorazione sul tasso BCE di riferimento che però deve essere considerato una sola volta e non due altrimenti così facendo tutti i tassi di tutti i mutui d'Italia sarebbero usurari senza neppure bisogno di fare una indagine tecnica così che tutti i mutuatari d'Italia potrebbero vittoriosamente convenire in giudizio tutte le banche d'Italia per usura.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016, n. 1935

L'iperbole rende bene l'idea della straordinaria infondatezza del metodo di calcolo adottato e propugnato dagli attori.

Gli attori provano allora a far leva sulla ritrasposizione nel mutuo dell'art. 3 della CICR del 2000 che prevede che i tassi di mora vadano applicati a tutto lo "scaduto" volendo così sottintendere che il pattuito tasso di mora sarebbe usurario.

Tuttavia la deduzione svolta dalle parti è meramente ipotetica e teorica visto che l'atto di citazione inizia dichiarando che il rapporto è in regolare ammortamento sicché nessun interesse di mora è mai stato applicato al predetto rapporto per espressa confessione degli stessi attori.

Inoltre, a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia, sicché una eventuale pattuizione di interessi di mora usurari sarebbe priva di effetto poiché non applicati.

Anche gli attori, dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, devono aver avuto consapevolezza dell'inesorabile rigetto a cui si avviava la loro causa introdotta su basi di fatto errate e non corrispondenti ai contratti sottoscritti, tanto che nella memoria integrativa hanno provato a indurre il Giudice a credere che i tassi fossero usurari esponendo una serie di spese che avrebbero inciso per un valore complessivo pari al 0,16057143% (doc. 5 memoria integrativa).

Sommando questa percentuale con i tassi pattuiti gli attori ritengono di poter dimostrare il superamento della soglia.

Tuttavia la precisazione porta effetti anche peggiori rispetto alla originaria impostazione.

Facendo per un attimo finta che i valori esposti siano stati correttamente calcolati e sommando il tasso corrispettivo (6%) al valore esposto (0,16057143%) si ottiene un valore pari a 6,16057143%.

Purtroppo per gli attori la soglia era pari al 9,09% sicché anche questo metodo disvela la infondatezza delle deduzioni attoree.

Neppure il raffronto con la soglia usura di mora ottiene miglior sorte perché il valore pari a 8,66057143% (8,50+0,16057143) è inferiore alla predetta soglia del 12,24%.

Nella memoria integrativa gli attori introducono un'altra nuova circostanza di fatto inammissibile: se gli attori, invece di pagare le rate del mutuo trentennale alle singole scadenze, le avessero pagate tutte insieme alla fine il tasso di mora medio effettivo sarebbe stato del 23,552%.

La deduzione di fatto è nuova e pertanto è inammissibile, tuttavia la si esamina al fine di confutare sul nascere ipotesi creative siffatte.

Va infatti osservato che la deduzione appare particolarmente infondata perché non si comprende come gli attori possano pensare, per dimostrare la usurarietà dei tassi, che la banca attenda trent'anni di mora prima di invocare la risoluzione del rapporto.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016, n. 1935

In ogni caso quella deduzione è una ipotesi perché il mutuo non prevede la possibilità per gli attori di omettere il pagamento del mutuo per trent'anni e pagare tutto in un'unica soluzione alla fine così che, anche solo perdere tempo e risorse economiche per incaricare il dott. (omissis) della società (omissis), che viene presentato come un esperto del settore bancario, che si spenda in calcoli di questo tipo appare un fuor di luogo che serve solo a far meglio comprendere la manifesta infondatezza della impostazione della causa visto che per sostenere l'usura del rapporto si deve arrivare addirittura a dedurre che la soglia sarebbe superata se un mutuo trentennale fosse rimborsato in un'unica soluzione alla fine del trentennio.

Parimenti infondata è la deduzione attorea che vorrebbe lamentare l'applicazione del piano di ammortamento alla francese (più oneroso) invece che quello all'italiana (meno oneroso).

L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta commerciale rispetto ad un'altra.

Il contratto prodotto in atti prevede il piano di ammortamento con il metodo alla francese sicché qualsiasi raffronto con un piano di ammortamento con metodo diverso serve solo a disvelare la infondatezza della doglianza.

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvergono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;
- 2) Condanna i MUTUATARI, a rifondere alla BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 13.430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, il 28 giugno 2016.

Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS